



ISTITUTO COMPRENSIVO "L.BARTOLINI"

Via Nazario Sauro n.31 – 60034 CUPRAMONTANA (AN)

Tel.:0731789026 – C.F.:91017860429

e-mail: anic83800g@istruzione.it – anic83800g@pec.istruzione.it

www.icbartolini.edu.it – cod.Min.: ANIC83800G

Codice univoco Amm.ne: UFLSH4

COMUNICAZIONE N. 45

**ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
LORO SEDI**

Oggetto: COVID-19 Informazioni utili

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che la scuola, di concerto con l'Ente Locale, nel rispetto delle norme, agisce sempre secondo le indicazioni fornite dall' ASUR di competenza

COMUNICA

che, al fine di poter rispondere in via generale alle tante domande legate alla pandemia in corso e alla sua ricaduta nella gestione della quotidianità di tutti si forniscono le seguenti informazioni:

Contatti stretti asintomatici di casi positivi:

i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-19 confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare:

- ❖ Un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso

OPPURE

- ❖ un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare **negativo effettuato il decimo giorno**

Il rientro a scuola del soggetto posto in quarantena avviene quindi:

- ❖ dopo il decimo giorno con tampone negativo
- ❖ dopo 14 giorni di quarantena senza sintomi

Documento di riferimento: Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020

2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Definizione di "contatto stretto"

Documento di riferimento: Ministro della Salute prot. 0007922-09/03/2020

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:

- ❖ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- ❖ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- ❖ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ❖ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- ❖ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- ❖ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- ❖ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Documento di riferimento: Ministero della Salute Prot. 32850 del 12/10/20

L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:

Casi positivi asintomatici. Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici. Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine. Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- ❖ un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;
- oppure**
- ❖ un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

- ❖ eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- ❖ prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- ❖ non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- ❖ promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Ulteriori informazioni sono contenute nell' Allegato alla presente comunicazione

Cupramontana, 27 ottobre 2020

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori